



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ARBATAX**

ORDINANZA N° 22/2023

(Disciplina delle attività ludico – diportistiche)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:

- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977 n° 1085 (“Regole per prevenire gli abbordi in mare”);
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n° 172 recante “*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto del turismo nautico*”;
- VISTA** il D. Lgs. 18 luglio 2005, n° 171 – “*Codice della Nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 200/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n° 172*” ed in particolare gli articoli 2 e 27 comma 6;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 – “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n° 171, recante il Codice della Navigazione da diporto*”;
- VISTO** il D. Lgs. 3/11/2017, n. 229 contenente modifiche ed integrazioni al il Decreto Legislativo 18/07/05, n°171;
- VISTO** il Decreto 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblicato sulla G.U. n° 11 in data 15.01.2022 rubricato: “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”;
- VISTA** la Circolare della D.G. per la Vigilanza sulle Autorità portuali – Divisione 7 n° 15036 in data 06.08.2015 con cui sono stati individuati gli elementi distintivi delle diverse attività marittime del noleggio di unità da diporto e del trasporto passeggeri ed indicati gli strumenti per la valutazione dei possibili comportamenti distorsivi della concorrenza nell'esercizio delle suddette attività;
- VISTO** il dispaccio n° 26676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera rubricato “*Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil “Manta 5 XE1” distribuita dalla Aquaride s.r.l.*”;
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 9/2021 in data 31.05.2021 – Sicurezza Balneare;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 13/2022 in data 04.05.2022 - Disciplina delle attività ludico – diportistiche;

- RITENUTO** necessario procedere alla modifica della predetta Ordinanza n° 13/2022 al fine di armonizzare i provvedimenti che disciplinano le attività ludico-diportistiche e quelle della balneazione in relazione ai contenuti del sopra richiamato Decreto Ministeriale 1° settembre 2021;
- PRESO ATTO** degli esiti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 03.05.2022 e convocato con nota n° 21946 in data 29.04.2022 della Prefettura di Nuoro;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;
- VISTO** l'articolo 27, comma 9 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n° 172;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

ORDINA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Arbatax, ricompreso tra Capo Monte Santu (Limite NORD) e Capo Ferrato (Limite SUD), e comprendente la costa dei Comuni di Baunei, Lotzorai, Tortolì, Bari Sardo, Cardedu, Gairo, Tertenia, Villagrande Strisaili, Villaputzu e Muravera.

In particolare, la presente ordinanza disciplina le seguenti attività: navigazione da diporto in genere; locazione e noleggio delle unità da diporto; sci nautico; paracadutismo ascensionale; traino di piccoli galleggianti comunemente denominati “*banana boat*” e mezzi simili; navigazione ed uso delle tavole a vela (*windsurf*); *aquascooter*, moto d'acqua, mezzi simili e e-bike acquatiche; navigazione ed uso delle tavole con aquilone (*kitesurf*); utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e *snorkeling* denominati “*sea scooter*”; “*ray-board*”, “*snorkeling trainato*”, “*seafly*”, “*sub-wing*” o “*surferboard*”; “*jetlev flyer*”, *flyboard*, “*stand up paddle*”; attività subacquee in genere, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti.

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto.

NUMERO DI PERSONE TRASPORTABILI E LIMITI DI VELOCITÀ

Art. 2. Per i **natanti e le imbarcazioni con marchio CE**, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

Per le **imbarcazioni senza il marchio CE**, il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.

Per i **natanti senza la marcatura CE**, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:

- 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
- 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
- 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
- 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;

- 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
- 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.

Per i **natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee**, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

Art. 3. Nelle acque del Circondario Marittimo di Arbatx, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una velocità non superiore ai 10 nodi con scafo, comunque non in planata, ma in dislocamento.

NORME DI SICUREZZA

Art. 4. Il conduttore di una unità navale da diporto e chi intenda praticare le attività ludico-sportive richiamate nell'art. 1 della presente ordinanza, **prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva**, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:

- a) le condizioni meteomarine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- b) i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti in base alla effettiva navigazione che si intende effettuare e distanza dalla costa;
- c) la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- d) i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti, e che siano a bordo in originale o in copia autentica;
- e) siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

- a) per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- b) l'assenza di acqua in sentina;
- c) le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatx al numero telefonico 0782/667093; ovvero via radio VHF canale 16 ovvero ad altra locale Autorità Marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

NAVIGAZIONE DA DIPORTO IN GENERE

Art. 5. I **natanti senza marcatura CE** possono navigare:

- a) entro sei miglia dalla costa;
- b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico;
- c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, (tavole autopropulse o non autopropulse) e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli aquascooter o moto d'acqua e mezzi simili.

I **natanti provvisti di marcatura CE** possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.

Art. 6. Alle unità da diporto, è vietato:

- a) sostare dall'imboccatura del porto di Arbatax all'interno dell'area avente raggio 0.5 Nm e centro nel fanale rosso posto in testata al Nuovo dente d'attracco ed ad una distanza inferiore a metri 100 dalle imboccature di tutti i restanti porti ed approdi turistici del Circondario;
- b) avvicinarsi e sostare a meno di **200 metri dalle navi mercantili** e a meno di **300 metri dalle navi militari** alla fonda;
- c) entrare, uscire e/o navigare in tutti i porti ed approdi turistici ricadenti all'interno della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax ad una velocità superiore a 3 nodi;
- d) navigare a propulsione velica all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone preventiva comunicazione all'Autorità Marittima. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- e) avvicinarsi a **meno di 100 metri** da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti;
- f) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi dell'ordinanza di sicurezza della balneazione;
- g) ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività diversa dal semplice attraversamento all'interno delle zone di ancoraggio navi presenti nella rada di Arbatax meglio evidenziate nelle Carte Nautiche n° 44, 315 e 316 edite dall'Istituto Idrografico della Marina;
- h) navigare, ancorare, sostare **a meno di 500 metri** dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura, regolarmente segnalati;
- i) avvicinarsi **a meno 1000 metri** dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare.

Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari, alle quali devono dare la precedenza.

Ai fini del presente articolo, sono da considerarsi specchi acquei portuali quelli ricompresi tra le estremità delle relative dighe foranee.

In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977 n° 1085.

Art. 7. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario Marittimo di Arbatax devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, con funzioni di guardiania, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza.

L'alaggio ed il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e simili) presso aree non in concessione, all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Arbatax, deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze.

È vietato ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

È vietato l'ormeggio delle unità da diporto all'interno dei porti del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze, e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse, dandone preventiva comunicazione all'Autorità Marittima. È vietato l'utilizzo per l'ormeggio di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA LOCAZIONE E NOLEGGIO

Art. 8. L'unità da diporto (così come definite dall'art. 3 del D.Lgs. 171/2005 di cui alle premesse) è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- d) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità da diporto, nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- e) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.

L'impiego delle unità da diporto nell'attività denominata "**Boat and Breakfast**" è assimilato all'uso commerciale di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alla locazione.

Art. 9. L'utilizzatore dei natanti da diporto impiegati per fini commerciali è obbligato a:

- a) essere in possesso di **patente nautica**. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo della patente nautica ricorre solo nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. Del D.Lgs. nr. 171/2005);
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
- c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
- d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dalle vigenti disposizioni.

Art. 10. Gli operatori commerciali, così come individuati all'articolo 1, comma 3 del D.M. 1° Settembre 2021 in premessa citato, che effettuano attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all' Autorità Marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 corredata della documentazione prevista dall'art. 2 del medesimo Decreto Ministeriale ed integrata dalla seguente documentazione:

- a) un documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della concessione demaniale marittima (o dell'autorizzazione ex art. 45/bis C.d.N.), relativa all'area sulla quale si intende svolgere l'attività, ovvero copia dell'iscrizione ex art.68 del Codice della Navigazione della ditta che esercita l'attività di locazione/noleggio;
- c) titolo comprovante la disponibilità del mezzo (o dei mezzi), nel caso di unità non di proprietà dell'operatore commerciale;
- d) in caso di noleggio, elenco dei conducenti e copia delle relative abilitazioni.

Il suddetto modello viene acquisito digitalmente dall'Autorità Marittima, che verifica i dati dichiarati con quanto riportato sulla documentazione allegata; se considerato regolare il modello stesso viene vistato e restituito all'indirizzo PEC del richiedente (o dallo stesso ritirato a mano prima dell'inizio dell'attività).

Il documento di cui trattasi è considerato valido fino alla modifica di uno dei dati in esso riportati. L'allegato 1 deve essere tenuto a bordo durante la navigazione ed esibito a richiesta degli organi

preposti al controllo. I natanti e le moto d'acqua adibite al noleggio devono avere a bordo il certificato di idoneità al noleggio, rilasciato ai sensi dell'art. 82, comma 1 lett. b) del D.M. nr. 146/2008 e ss.mm.ii., e conforme all'allegato VII del medesimo D.M..

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, presentando all'indirizzo PEC cp-arbatax@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso l'ufficio protocollo dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, il modulo di cui all'allegato 1 al D.M. del 1° Settembre 2021, corredato dei dati/documentazione aggiornati/a.

Dovranno essere comunicate, altresì, la cessazione (definitiva) dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell' attività stessa.

Nel caso di variazioni dei dati di cui alla lettera d), sarà sufficiente trasmettere i dati e l'abilitazione relativi al nuovo conducente.

Le comunicazioni di inizio attività rese ai sensi del Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021 per la locazione e noleggio di cui all' Allegato 1 regolarmente formalizzate da questa Autorità Marittima per l'anno 2022 continuano ad avere la loro validità per gli anni successivi, salvo variazioni in esse contenute che prevedono la nuova presentazione di cui al precedente all'All.1.

Detti operatori commerciali devono inoltre:

1. svolgere l'attività con mare e tempo favorevoli. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq), nonché agli acquascooters o moto d'acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato esclusivamente in ore diurne. Il noleggio/locazione delle predette unità **è comunque vietato** in caso di avverse condizioni meteorologiche;
2. prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
3. tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità a motore adibita a salvataggio e, comunque, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio;
4. predisporre e compilare in ogni sua parte l'apposito registro, conforme all'**Allegato 1** alla presente Ordinanza, che deve essere reso disponibile per i controlli da parte dei competenti Organi di Polizia e conservato dall'operatore commerciale per almeno 24 mesi dall'ultima annotazione.
5. assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa.

Il conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente Ordinanza.

Art. 11. Per la condotta delle unità locate si applicano le disposizioni previste dal titolo II del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 *“Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”*.

Le **unità da diporto prive di motore** non possono essere noleggiate/locate a persone di **età inferiore ad anni quattordici**. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto della

locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

Le **unità da diporto a motore** non possono esserelocate/noleggiate a persone di **età inferiore ad anni sedici**. Il locatore/noleggiante non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista.

Il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nell'art. 2 della presente ordinanza.

Art. 12. Per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, per finalità ricreative e turistiche locali, ad esclusione dei natanti da spiaggia di cui all'articolo 6 del D.M. 1° settembre 2021 in premessa citato, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

Art. 13. Ad integrazione dei contenuti dell'articolo 3 del D.M. 1° settembre 2021 in premessa citato i contratti di locazione e noleggio dei natanti da diporto devono riportare una numerazione progressiva, l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (*per il solo noleggio*), nonché del prezzo pattuito.

Art. 14 Fermo restando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021, gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività appoggio alle immersioni subacquee nel circondario marittimo di Arbatax, presentano all'indirizzo PEC cp-arbatax@pec.mit.gov.it (in formato pdf) ovvero, in alternativa, a mano presso l'ufficio protocollo dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, apposita comunicazione di inizio attività, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445, conforme al modello in Allegato 1, corredata della documentazione prevista dall'art 2 del D.M. 1° settembre 2021 ed integrata dalla seguente documentazione:

- a) documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della concessione demaniale marittima (o dell'autorizzazione ex art. 45/bis C.d.N.), relativa all'area sulla quale si intende svolgere l'attività, ovvero copia dell'iscrizione ex art.68 del Codice della Navigazione, dell'operatore commerciale che esercita l'attività di locazione/noleggio;
- c) titolo comprovante la disponibilità del mezzo (o dei mezzi), nel caso di unità non di proprietà dell'operatore commerciale.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, presentando all'indirizzo PEC cp-arbatax@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, il modulo di cui all'allegato 1 al D.M. del 1° Settembre 2021, corredato dei dati/documentazione aggiornati/a.

Il registro di cui all'art.8, punto 3 del succitato decreto ministeriale deve essere conforme al modello in Allegato 2 alla presente ordinanza, vidimato dall' Autorità Marittima e conservato dall'operatore commerciale per almeno 24 mesi dall'ultima immersione.

Le comunicazioni di inizio attività rese ai sensi del Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021 per effettuare attività di appoggio alle immersioni subacquee di cui all' Allegato 1 regolarmente formalizzate da questa Autorità Marittima per l'anno 2022 continuano ad avere la loro validità per gli anni successivi, salvo variazioni in esse contenute.

DISPOSIZIONI PER LO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, PICCOLI GOMMONI TRAINATI DA UNITÀ A MOTORE (BANANA BOAT, ECC.) E WINDSURF

Art. 15. Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (*banana boat* ecc.) nonché la navigazione ed uso delle tavole a vela (*windsurf*) sono **VIETATE**:

- a) ad una distanza **inferiore a 500 metri dalle spiagge** ed a **200 metri dalle coste a picco**;
- b) ad una distanza **inferiore a 500 metri dagli impianti fissi**, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- c) ad una distanza **inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi** e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) all'interno dei **porti** e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai **300 metri** dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

DISPOSIZIONI PER LE MOTO D'ACQUA

Art. 16. Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l'impiego degli *scooters* acquatici e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) **durante la stagione balneare:**
 - 1) **il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo** è consentito esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
 - 2) l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;
 - 3) la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di **metri 400** e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge);
- b) **al di fuori della stagione balneare:**
 - 1) nelle spiagge libere, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;
 - 2) qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest'ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
 - 3) la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300.

Per tutto l'anno, alle suddette unità, è fatto comunque **divieto** di navigare:

- a) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza **inferiore a metri 300** da navi mercantili o militari alla fonda;
- b) **a meno di 200 metri** dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
- c) ad una distanza **inferiore a 500 metri** dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- f) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

DISPOSIZIONI PER LE E-BIKE ACQUATICHE

Art. 17. Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della Nautica da Diporto e nel relativo Regolamento di attuazione gli utilizzatori dei natanti da diporto tipo e-bike acquatiche devono rispettare le seguenti prescrizioni di sicurezza:

- età minima 16 anni per la conduzione;
- navigazione solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
- limiti di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
- obbligo di assicurazione,
- obbligo di osservare le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

Art. 18. L'esercizio del *kitesurf* è consentito:

- a) **al di fuori di metri 200** dalle spiagge e **metri 100** dalle coste a picco e comunque *entro 1 miglio dalla costa*;
- b) in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).

Con i *kitesurf* è comunque **VIETATO**:

1. navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Arbatax, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
2. navigare nel tratto di mare di metri **200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco**, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
3. navigare a distanza **inferiore a metri 500** dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Arbatax;
4. navigare a distanza **inferiore a metri 500** dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
5. navigare a distanza **inferiore ai 500 metri** da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
6. navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
7. navigare entro **un raggio di metri 200** da ostacoli fissi presenti sottovento;

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PROPULSORI ACQUATICI PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING DENOMINATI "SEA SCOOTER"

Art. 19. Per "sea scooter" si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di

abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e *snorkeling*, capace di trascinare una persona.

L'utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi simili, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l'attività subacquea .

Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.

L'utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo - marine favorevoli.

Art. 20. L'utilizzo di propulsori acquatici **È VIETATO**:

- a) all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
- b) all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;
- c) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
- d) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
- e) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
- f) in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVO-NAUTICA DENOMINATA "RAY BOARD",
"SNORKELING TRAINATO", "SEAFLY", "SUB-WING" O "SURFERBOARD"**

Art. 21. Le condizioni per l'esercizio delle attività di *"ray board"*, *"snorkeling trainato"*, *"seafly"*, *"sub-wing"* o *"surferboard"* sono riportate nelle schede in allegato.

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVO-NAUTICA DENOMINATA "JETLEV FLYER",
"FLYBOARD", "STAND UP PUDDLE", "JET – SURF" E DISPOSITIVI A QUESTI
ASSIMILABILI**

Art. 22. Le condizioni per l'esercizio delle attività di *"jetlev flyer"*, *"flyboard"*, *"stand up puddle"*, *"jet – surf"* e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVO - NAUTICHE

Art. 23. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

- a) munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc... previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
- b) verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
- c) comunicare all'Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- d) predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

- a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
- b) con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
 1. di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 2. di una cassetta di pronto soccorso;
- c) un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;

Le imbarcazioni, per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SUBACQUEE IN GENERE EFFETTUATE A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO, INDIVIDUALI, ORGANIZZATE O FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Art. 24. Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate a scopo turistico – ricreativo da privati nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

Nella definizione generale di “**attività subacquee a scopo turistico - ricreativo**” sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all'esplorazione dei fondali marini ovvero l'attività di “*snorkeling guidato*”.

ZONE DI MARE VIETATE ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE

Art. 25. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza **inferiore a metri 200** dalle relative dighe foranee;
- b) ad una distanza **inferiore a metri 200** dalle navi mercantili ed a **metri 300** dalle navi militari ancorate alla fonda;
- c) ad una distanza **inferiore a metri 200** da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
- d) ad una distanza **inferiore a metri 500** da strutture (comunemente denominate “pontili”) direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- e) ad una distanza **inferiore a metri 200** da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
- f) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

ATTIVITÀ SUBACQUEE INDIVIDUALI E PESCA SUBACQUEA SPORTIVA

Art. 26. La pesca subacquea sportiva, regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva **è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto**, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea;
- c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito **pallone gonfiabile** o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
- d) **è fatto obbligo** a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- e) **è fatto divieto** di affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili a minori di anni 16;
- f) **è fatto divieto** detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti;
- g) se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Art. 27. L'esercizio della pesca subacquea sportiva **È SEMPRE VIETATO:**

- a) **durante la stagione balneare**, a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti dall'alba al tramonto; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime ed all'interno di detta fascia orario (dall'alba al tramonto);
- b) per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 25.

Art. 28. Ogni subacqueo ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei **ha l'obbligo** di:

- a) nelle **immersioni diurne**, segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico.
- b) nelle **immersioni notturne**, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
- c) tutti i subacquei devono operare **entro un raggio di 50 metri** dalla verticale del

galleggiante di segnalazione/mezzo nautico d'appoggio. Qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Art. 29. Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono

avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
- g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
- h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l'immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

ATTIVITÀ SUBACQUEE ORGANIZZATE O FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Art. 30. Nelle acque del Circondario Marittimo di Arbatax l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute ed imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 31. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, associazioni o imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Ad integrazione dei contenuti degli articoli 8 e 9 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 in premessa citato prima dell'immersione, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire

all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatà (ucarbatax@mit.gov.it – cp-arbatà@pec.mit.gov.it) un'informativa riportante: data, ora e luogo dell'immersione, ed eventuale luogo alternativo; numero dei partecipanti; nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare); modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

Ad integrazione dei contenuti degli articoli 8 e 9 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 in premessa citato l'**accompagnatore/istruttore** per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.

Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di **cinque subacquei** contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore – allievo non inferiore ad 1:5; nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Art. 32. Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 mt. di distanza.

La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio.

In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

Art. 33. I **mezzi navali** eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte

dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all'effettiva navigazione intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:

- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri ovvero con bombola di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
- b) mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
- c) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
- d) cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;
- e) almeno una bombola d'aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell'immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale.

I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.

Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l'attività di immersione.

Le attrezzature di proprietà dell'impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal Codice della Nautica da diporto e dalle vigenti normative in settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

- a) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
- b) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione al "*registro regionale degli operatori del turismo subacqueo*" degli istruttori/guide subacquee;
- c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell'impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Art. 34. Nelle acque del Circondario Marittimo di Arbatà l'attività di "*snorkeling guidato*" soggiace alle medesime prescrizioni di cui ai precedenti articoli 31, 32 e 33 fermo restando che il mezzo nautico eventualmente utilizzato non potrà essere impiegato al di fuori dell'ambito della navigazione necessaria a raggiungere il sito individuato così come comunicato all'Autorità Marittima precedentemente all'inizio dell'attività stessa ovvero dall'uscita dal luogo di abituale ricovero/ormeggio dell'unità navale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Arbatà deve informare immediatamente la Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatà ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita), 0782/667093, 0782/667878 (sala operativa) oppure via radio sul canale 16 VHF. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario

comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

- a) tipo di emergenza;
- b) posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- c) numero e età delle persone presenti a bordo;
- d) caratteristiche dell'unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato dal presente articolo, è opportuno che:

- a) provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- b) mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'autorità marittima;
- c) utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Art. 36. All'interno dei porti del Circondario Marittimo di Arbatax è vietato effettuare:

- a) balneazione;
- b) immersioni ricreative;
- c) allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- d) gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

All'interno dei porti e delle acque del Circondario Marittimo di Arbatax è inoltre vietato:

- a) versare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
- b) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- c) utilizzare i servizi igienici se l'unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami.

ABROGAZIONI

Art. 37. Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna ed in pari data la propria Ordinanza n° 13/2022 in premessa citata è abrogata. Si precisa che le comunicazioni di attività pervenute in data antecedente all'emanazione della presente ordinanza saranno istruite secondo le disposizioni dell'ordinanza in vigore all'atto di presentazione dell'istanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall'art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: *"Codice della Nautica da Diporto"*.

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.

Arbatax, (vedasi data registrazione in alto)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Mattia CANIGLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 07.03.2005, n° 82

Ray board, snorkeling trainato, safly, sub – wing o surferboard

Conduzione:	Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (ad eccezione dell'aquascooter) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell'elica con il subacqueo trainato. Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene. Il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di: una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso. Il bagnante trainato: - non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo; - deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante. Il conduttore del mezzo trainante deve: - avere non meno di anni 18; - essere in possesso della patente nautica; - essere accompagnato da almeno un'altra persona esperta nel nuoto.
Regole in navigazione:	Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300. La velocità di traino non deve superare i 4 nodi. La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
Altre disposizioni:	L'unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta.

Conduzione:	L'utilizzo dei dispositivi è subordinato: - al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo; - all'età minima 18 anni (come per la patente nautica). I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall' articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005, unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 ("distanza dall'unità madre"); È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione. È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura. Gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo. Per le moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle della presente scheda, ove compatibili.
Navigazione:	L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi). In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di metri 10 dalla superficie dell'acqua. L'uso È VIETATO: - in prossimità di strutture fisse, scogliere, moli, pontili, per un raggio di 300 metri da essi; - analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione. L'attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata ed a ciò autorizzata ai fini demaniali dal competente Comune; la stessa deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento deve tener conto anche di una fascia di sicurezza tutt'intorno dell'ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.
Altre disposizioni:	Ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività. Gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e persone trasportate. Prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore ed all'operatore il funzionamento base del dispositivo al fine di far assimilare le principali nozioni di sicurezza. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e l'utilizzo dei mezzi in parola è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore/operatore.

SUP (Stand up paddle)

Conduzione:	L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
Navigazione:	L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi). È FATTO DIVIETO di navigare: - nel raggio di 1000 metri dalle imboccature del porto di Arbatax; - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; - all'interno del porto di Arbatax e dei porti turistici del Circondario Marittimo di Arbatax e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda oltre 1000 metri dalla costa; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata. La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.
Partenza/atterraggio:	La partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
Altre disposizioni:	Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

Conduzione:	L'età minima per la conduzione del jet – surf è di 14 anni compiuti e comunque sotto la supervisione di un adulto esperto di nuoto. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di jet – surf, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
Navigazione:	L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi). È FATTO DIVIETO di navigare: - nel raggio di 1000 metri dalle imboccatura del porto di Arbatax; - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; - ad una distanza inferiore a 50 metri dalle unità alla fonda in prossimità della costa ovvero 100 metri se in navigazione; - all'interno del porto di Arbatax e dei porti turistici del Circondario Marittimo di Arbatax e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda oltre 1000 metri dalla costa; - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. La navigazione con jet – surf all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo tramite la tecnica del “<i>body drag</i>” con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua. La navigazione deve avvenire oltre i 200 metri dalle spiagge ovvero 100 metri dalle coste a picco e non oltre 1 M dalla costa.
Partenza/atterraggio:	La partenza e l'atterraggio, se con propulsione propria, deve avvenire tramite gli appositi corridoi di lancio, ad una velocità non superiore ai 3 (<i>tre</i>) nodi con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
Altre disposizioni:	Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

(Il presente registro deve essere conservato per almeno 24 mesi a decorrere dall'ultima attività registrata)

[illegible]

Pag. ____ di pag. ____

² Se prevista

³ OPA: orario previsto di arrivo

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE**ALLEGATO 2***(Il presente registro deve essere conservato per almeno 24 mesi dalla fine dell'ultima immersione registrata)*

Operatore di assistenza subacquea						
Data dell'immersione			Ora inizio immersione		Ora fine immersione	
Zona dell'immersione						
Estremi identificativi del mezzo d'appoggio utilizzato						
Conduttore dell'unità di appoggio		Nome		Cognome		Estremi patente nautica
Istruttori o guide dell'immersione		Nome		Cognome		Brevetti posseduti
Partecipanti all'immersione	Età	Nome		Cognome		Recapito telefonico

VISTO DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Pag. _____ di pag. _____